

Legge regionale 21 luglio 1992 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

**Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.**

## **Art. 7**

### *Controllo sostitutivo*

**1.** Qualora un' Azienda sanitaria regionale ometta o ritardi l' emissione di un atto obbligatorio, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla sanità, previa diffida, con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l' invio di un Commissario per il compimento dell' atto.

(1)

**2.** Il Commissario, scelto fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella di consigliere e, di norma, in servizio presso la Direzione regionale della sanità, è nominato dal Presidente della Giunta Regionale. Il Commissario può essere altresì scelto fra i Direttori delle strutture operative e dei servizi di supporto dell'Agenzia regionale della sanità.

(2)

**3.** Qualora la complessità dell' atto e del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente della Giunta regionale può nominare un sub - Commissario che collabori con il Commissario.

**4.**

( ABROGATO )

(3)

**5.** I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta medesima ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, sono pubblicati per la durata di quindici giorni all' albo dell' Azienda sanitaria regionale, dal giorno successivo alla ricezione,

nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4)

**6.** Limitatamente all' attività assistenziale esercitata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la Regione segnala al Ministero della sanità la presenza di omissioni o ritardi nell' adozione di atti obbligatori o comunque di grave irregolarità che contrastano con disposizioni di legge, con atti di indirizzo e di coordinamento, con prescrizioni del Piano sanitario regionale.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996

**2** Parole aggiunte al comma 2 da art. 52, comma 2, L. R. 49/1996

**3** Comma 4 abrogato da art. 52, comma 3, L. R. 49/1996

**4** Parole sostituite al comma 5 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996